



Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.**4257**.....
(citare nella risposta)

00187 Roma.....**29 maggio 2008**.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. Area **1/2**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Interpretazione dell'art. 3, comma 76
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge
finanziaria dello Stato per il 2008)

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e dei Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali dei Geometri e dei Geometri
Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Caro Collega,

da parte di alcuni Collegi perviene la segnalazione di problematiche circa l'interpretazione dell'art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria dello Stato per il 2008), che prevede la modifica del testo dell'art. 7, comma 6, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, attraverso la sostituzione delle parole "di provata competenza" con quelle "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

La norma, contenuta nel comma 76 suindicato, è inserita nell'ambito di quelle disposizioni finalizzate ad incidere direttamente sulla disciplina dei cosiddetti "incarichi esterni" alla P.A.

E' da rilevare, però, che la logica sottostante la modifica apportata dal comma 76 è quella di consentire l'affidamento di incarichi esterni (a professionisti aventi particolare e comprovata specializzazione universitaria) solo ed esclusivamente alle elencate condizioni legittimanti, nell'ambito di esigenze di natura temporanea ed altamente qualificata cui le P.A. non possono far fronte con personale in servizio. La *ratio* è quella di sanzionare il ricorso all'affidamento esterno per compiti con contenuto di basso profilo e garantire che il

regime restrittivo, posto con le rigide disposizioni sul lavoro flessibile di tipo subordinato, non produca un più diffuso quanto arbitrario ricorso ad incarichi esterni di dubbia necessità.

In sostanza, il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” ha la finalità, unitamente alla sussistenza degli altri presupposti previsti dalla normativa al riguardo, di individuare più selettivamente sia le comprovabili esigenze che giustifichino il ricorso a tali qualificate figure, sia le professionalità a cui la P.A. può fare riferimento in questi straordinari casi.

L’inserimento in questo ambito, da parte di alcune Amministrazioni locali (Comuni, Province, ecc.), anche della disciplina riguardante il conferimento di incarichi per l’espletamento delle prestazioni professionali “riservate”, configura l’ipotesi di illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge. Infatti, la novella legislativa non disciplina detti incarichi, né in particolare quelli di natura tecnica (progettazioni, direzione lavori, frazionamenti, sicurezza nei cantieri, ecc.), contemplati da specifiche disposizioni normative. La conferma è sancita proprio dal legislatore, laddove prevede la necessità, a carico delle P.A., di adottare appositi Regolamenti disciplinanti le procedure comparative per conferire e rendere pubblici gli incarichi, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 267/2000 (e successive modificazioni ed integrazioni) e non di una disciplina speciale, come quella di cui al D.lgs n. 163, del 12 aprile 2006.

Di conseguenza, gli incarichi per prestazioni di natura strettamente professionale, nonostante le modifiche legislative, rimangono soggetti alla disciplina stabilita dal combinato disposto degli artt. 90 e 91 del citato D.lgs 163/2006. Nello specifico, l’art. 91 che sancisce: “gli incarichi di progettazione possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) (liberi professionisti), e), f), g) e h) dell’art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 ... omissis”.

Quindi, i provvedimenti adottati da parte di qualsiasi P.A. che richiedano il requisito della “specializzazione universitaria”, in contrasto con la richiamata norma, sono opponibili sul piano della legittimità, per i motivi sopra esposti, ed anche del merito, in quanto irrispettosi del principio della non discriminazione e parità di trattamento tra professionisti aventi competenze stabilite dalla legge.

Le argomentazioni sopra esposte risultano sostenute anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso recenti note e circolari, e confermate dal parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 28/2008 (di cui si allegano copie).

In relazione a tali eventualità, i Sigg.ri Presidenti dei Collegi sono invitati a segnalare tempestivamente al Consiglio Nazionale le situazioni controverse al fine di concordare l’attuazione degli interventi che saranno ritenuti opportuni caso per caso.

Ti porgo con l’occasione i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

f.to (Geom. Fausto Savoldi)